

Infine, quanto al percorso di sostegno alla genitorialità per la madre e al percorso di mediazione per la coppia, questo giudice auspica che detti percorsi siano intrapresi al più presto al fine di ridurre il conflitto genitoriale, e ciò, nell'esclusivo interesse dei minori.

E' noto che la Suprema Corte ha stabilito che *"la prescrizione ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale e a un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire insieme è lesiva del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito e alla disposizione che vieta l'imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari"* (Cass. Civ. Sez. I sentenza 1 luglio 2015 n. 13506).

Ritiene questo giudice che, nel rispetto di detto principio, permanga il potere di disporre percorsi di supporto anche di tipo psicologico e terapeutico per i genitori quando ritenuti necessari a tutela del percorso di sana crescita dei figli, soprattutto se le statuizioni sono fondate sulla base di valutazioni tecniche di esperti proprio a tal fine nominati; è compito del Tribunale che si occupa del conflitto familiare quello di adottare tutti i provvedimenti a tutela dei figli, se necessario, come spesso accade, anche in sostituzione dei genitori.

Osserva questo giudice, in termini generali, che la libertà personale di autodeterminazione e di scelta circa la salute da parte dell'individuo che è anche genitore, diritto certamente di rango costituzionale, incontra pur sempre un limite nel diritto del minore ad un percorso di sana crescita, diritto che trova anch'esso copertura sia a livello costituzionale interno sia a livello delle convenzioni comunitarie e internazionali e che è compito del Tribunale in ogni caso assicurare attraverso provvedimenti incidenti sull'esercizio e/o sulla titolarità della responsabilità genitoriale: ciò quando interventi di supporto anche di tipo terapeutico che potrebbero consentire, se seguiti, ad uno o ad entrambi i genitori di superare le proprie fragilità e criticità personali - che inevitabilmente si riflettono sulla capacità genitoriale - e di conservare integra la propria responsabilità genitoriale, non vengano invece posti in essere da uno o da entrambi i genitori con un inevitabile sicuro pregiudizio per il percorso evolutivo dei figli.

P.Q.M.

dispone l'affido condiviso con collocamento di _____ e _____ presso il padre;

revoca l'assegnazione della casa coniugale alla madre: è assegnata al padre che vivrà con i figli;

il calendario di visita e di frequentazione con la madre è quello concordato dalle parti, e che è indicato nella CtU, e sarà applicato anche nel periodo estivo, salvo

auspica che sia intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità per la madre, ed un percorso di mediazione per la coppia.

Fissa udienza p.c. solo in punto divorzio al _____ / ore 9;

concede i termini di legge e fin da ora fissa udienza per la valutazione delle istanze istruttorie al _____ ore _____.

Si comunichi.

Brescia, 7 maggio 2017

Il Giudice
Mariateresa Canzi

